



# ***COMUNE DI CODOGNO***

*( Provincia di Lodi )*

## ***REGOLAMENTO DELLE ENTRATE***

*Accertamento con adesione  
Riscossione dei tributi comunali  
Autotutela*

**DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 22 marzo 2007*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 58 del 2 settembre 2008*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 95 del 19 dicembre 2008*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 95 del 19 dicembre 2008*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 59 del 31 luglio 2009*

*Ripubblicato dal 19 agosto 2009 al 2 settembre 2009*

*In vigore dal 3 settembre 2009*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 83 del 25 novembre 2010*

*Ripubblicato dal 3 gennaio 2011 al 17 gennaio 2011*

*In vigore dal 18 gennaio 2011*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 26 aprile 2012*

*In vigore dal 1 gennaio 2012*

## **Indice**

<b>Capo I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1.1 - GENERALITA'</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1.3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE</b>	<b>4</b>
<b>Art. 1.4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1.5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1.6 - INVITO A COMPARIRE</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1.7 - MANCATA COMPARIZIONE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO</b>	<b>6</b>
<b>Art. 1.8 - ISTANZA DEL CONTRIBUENTE</b>	<b>6</b>
<b>Art. 1.9 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	<b>7</b>
<b>Art. 1.10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE</b>	<b>7</b>
<b>Art. 1.11 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE</b>	<b>8</b>
<b>Art. 1.12 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE</b>	<b>8</b>
<b>Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE</b>	<b>9</b>
<b>Art. 2.1 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>9</b>
<b>Art.2.2 – IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>9</b>
<b>Art. 2.3 - RIMBORSI</b>	<b>10</b>
<b>Art. 2.4 – MISURA DEGLI INTERESSI DEI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>10</b>
<b>Art.2.5 – RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>10</b>
<b>Art.2.6 – COMPENSAZIONI</b>	<b>11</b>
<b>Art.2.7 – SPESE DI NOTIFICA</b>	<b>11</b>
<b>Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA</b>	<b>12</b>
<b>Art. 3.1 - ANNULLAMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA</b>	<b>12</b>
<b>Art. 3.2 - CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO</b>	<b>12</b>
<b>Art. 3.3 - PROCEDIMENTO</b>	<b>12</b>
<b>Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>13</b>
<b>Art. 4.1 - DECORRENZA E VALIDITA'</b>	<b>13</b>

# **Capo I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

## **Art. 1.1 - GENERALITA'**

1. L'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 dispone che nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di entrate, anche tributarie, i Comuni possano prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento. Il Comune di CODOGNO per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'accertamento dei tributi comunali con adesione del contribuente è definito sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente regolamento.

## **Art. 1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è possibile nell'ambito dell'attività di accertamento svolta dall'ufficio tributi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo di applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

## **Art. 1.3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### **Art. 1.4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 1.5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

#### **Art. 1.6 - INVITO A COMPARIRE**

1. L'invito a comparire deve contenere i seguenti elementi:
  - fattispecie tributaria oggetto di accertamento;
  - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
  - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
  - il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario del comune;
  - il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

### **Art. 1.7 - MANCATA COMPARIZIONE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in una sintetica relazione da parte del funzionario incaricato del procedimento.

### **Art. 1.8 - ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.1.6 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta per tutti i coobbligati la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto per un periodo di novanta giorni.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio comunale formula per iscritto l'invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni del presente regolamento.
5. L'impugnazione dell'avviso di accertamento di cui al comma 1 comporta rinuncia all'istanza di definizione.
6. Anche il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune istanza di accertamento in carta libera, ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

## **Art. 1.9 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. In sede di contraddittorio con il contribuente viene redatto verbale delle operazioni svolte, la mancata sottoscrizione del verbale comporta rinuncia alla definizione, diversamente, ove l'accertamento venga concordato, l'ufficio predisporrà atto di accertamento con adesione in duplice esemplare da sottoscrivere a cura del contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e del Responsabile del servizio tributi entro 5 giorni dalla data del contraddittorio.
2. Nell'atto di definizione, separatamente per ciascun tributo, vanno indicati:
  - gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione;
  - la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio.
3. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29.09.1973, n.600 e successive modificazioni, ovvero quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

## **Art. 1.10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione nel termine di cui all'art. 1.9, la mancata sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione comporta rinuncia alla definizione.
2. Il contribuente entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione provvede al pagamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera la somma di € 2.582,28 con un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 (dodici) rate se le somme dovute superano la somma di € 51.645,69. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel 2 comma del presente articolo. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al vigente tasso legale, calcolati dalla data di pagamento della prima rata. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia (fideiussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente).

### **Art. 1.11 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile concordabile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

### **Art. 1.12 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni irrogate con avviso di accertamento sono pure ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte dei contribuenti così come la accettazione, in sede di contraddittorio, dell'accertamento già notificato rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.



## **Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

### **Art. 2.1 – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

1. La riscossione dei tributi comunali può avvenire direttamente a mezzo del Servizio di Tesoreria ovvero attraverso l'affidamento ad un Concessionario.
2. Il Comune di Codogno dispone che la riscossione dei tributi comunali avviene mediante affidamento del servizio ad uno o più Concessionari individuati, secondo la normativa vigente in materia, con procedura ad evidenza pubblica. Il Concessionario effettua sia la riscossione spontanea che la riscossione coattiva dei tributi comunali.
3. Il versamento dei tributi comunali viene effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al Concessionario, a mezzo modello di pagamento F24, ovvero altre modalità proposte dal Concessionario ed approvate dal Comune.
4. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art.2.2 – IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

1. Nel rispetto dei principi posti dall'art. 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Servizio Tributi comunale non procede all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi moratori, per ciascun provvedimento, non superi l'importo di € 12,00.
2. Tale limite non deve intendersi quale franchigia per i versamenti da parte del contribuente in sede di riscossione volontaria; per la sola Imposta Municipale Propria, il contribuente non è tenuto ad effettuare versamenti per importi inferiori ad € 12,00 relativi all'intera annualità. Per quanto concerne l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche il contribuente non è tenuto ad effettuare versamenti per importi inferiori ad € 2,00.
3. Il Servizio Tributi comunale non emette provvedimenti di rimborso qualora l'ammontare complessivo, per ciascun provvedimento, non superi l'importo di € 12,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

### **Art. 2.3 - RIMBORSI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo, fatto salvo diverso termine di prescrizione o decadenza stabilito dalle norme vigenti.
2. Il competente Ufficio comunale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, corrispondendo gli interessi calcolati dalla data del versamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.

### **Art. 2.4 – MISURA DEGLI INTERESSI DEI TRIBUTI COMUNALI**

1. La misura annua degli interessi moratori viene determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 0,50 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art.2.5 – RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI OMESSO VERSAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI**

1. La sanzione del 30% prevista per l'omesso versamento è ridotta, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o alte attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
2. La riduzione della sanzione è prevista in misura diversa allorché il ravvedimento venga eseguito entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui doveva essere effettuato il versamento ovvero venga eseguito entro il termine di un anno dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **Art.2.6 – COMPENSAZIONI**

1. E' possibile compensare quanto dovuto a titolo di Imposta Municipale propria con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario effettuando il versamento dell'Imposta Municipale propria contestualmente al versamento dei tributi erariali mediante Modello F24.
2. E' possibile compensare un credito ICI con quanto dovuto a titolo di Imposta Municipale propria (quota comunale) per l'anno o gli anni successivi purché ne sia data comunicazione all'ufficio tributi e il credito sia ancora nei termini per la richiesta di rimborso. L'Ufficio tributi comunale ha predisposto un modello per l'istanza di compensazione.

## **Art.2.7 – SPESE DI NOTIFICA**

1. Sono ripetibili i costi per le spese di notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio) e degli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 sarà determinato in relazione alla procedura adottata per la notificazione degli atti medesimi.
3. Le spese sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni e agli interessi.

## **Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA**

### **Art. 3.1 - ANNULLAMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune può disporre l'annullamento in tutto o in parte degli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione qualora riscontri i seguenti casi, non tassativi, di illegittimità:
  - Errore di persona;
  - Evidente errore logico o di calcolo;
  - Errore sul presupposto dell'imposta;
  - Doppia imposizione;
  - Mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
  - Mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
  - Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
  - Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

### **Art. 3.2 - CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO**

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
  - La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
  - Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc;
  - La pendenza in giudizio;
  - L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

### **Art. 3.3 - PROCEDIMENTO**

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione all'interessato da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

## **Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 4.1 - DECORRENZA E VALIDITA'**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97 ha effetto a partire dal 1° gennaio 2007.
2. La modifica, da € 2,00 ad € 12,00 dell'importo minimo di versamento previsto dall'art. 2.2, comma 2, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009.
3. Il riferimento all'Imposta Municipale propria di cui all'art. 2.2, comma 2, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2012.
4. Il riferimento all'Imposta Municipale propria di cui all'art. 2.6, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2012.